

# La clausola di regolazione del premio: sarebbe meglio cambiarla del tutto

di Giovanni Ramoino

Con un articolo a firma del direttore, il numero 169 di questa rivista ha dato notizia di un'innovativa sentenza della Cassazione in tema di clausola di regolazione del premio nelle polizze in cui questo sia riferito a elementi variabili<sup>(1)</sup>.

Riportiamo, per la parte principale, la massima della citata sentenza della S.C.:

*“Qualora in un contratto di assicurazione contro gli infortuni (sul lavoro) sia inserita una clausola di regolazione del premio – in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, ad un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo ancorato ad elementi variabili da comunicarsi all'assicuratore – nell'ipotesi di mancata comunicazione, se nel contratto è prevista una clausola, in base alla quale l'assicuratore “può” fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni suddette, la stessa deve interpretarsi nel senso della previsione di un onere a carico dell'assicuratore finalizzato al conseguimento dell'effetto sospensivo della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, c.c. ... (omissis) ...”*

\*\*\*\*\*

Riteniamo opportuno riportare il testo “tradizionale” della clausola di regolazione – per la parte che qui interessa – tratto da un'elaborazione ANIA di riferimento risalente al 1998.

*“Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso denunciato.*

*Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o di minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato, affinché l'Impresa stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.*

*Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce*

*presunzione di una differenza attiva a favore dell'Impresa.*

*Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine, non minore di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto”.*

\*\*\*\*\*

Come illustrato da Carlo Spasiano nel suo recente volume sulla R.C.G.<sup>(2)</sup>, la Suprema Corte aveva mantenu-

(1) M. DAL CIN, *Regolazione premio: La Cassazione applica il principio di buona fede e del buon senso!*, in ASSINEWS n. 169 (ottobre 2006); annota Cass., Sez. Lavoro, 13 giugno 2005, n. 12647 (in *Assicurazioni*, n. 4/2005).

(2) C. SPASIANO, *Assicurazione della responsabilità civile da fatto illecito*, Assinform, Pordenone, 2006, pagg. 173 ss.

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche  
**150,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche  
**180,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**